



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 13 del 01-08-2026

***Oggetto:* ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE RINVENIMENTO
ORDIGNO BELLICO LOCALITA' SPADERNO NEL COMUNE DI
SANT'ANGELO IN VADO, GRETO TORRENTE MORSINA
ADIACENTE S.P. 81 PIOBBICHESE**

Soggetti destinatari:

- Prefettura di Pesaro Urbino;
- Sig. Questore di Pesaro e Urbino;
- Sig. Comandante Provinciale Carabinieri Urbino;
- Sig. Comandante Provinciale Carabinieri Pesaro;
- Sig. Comandante Stazione Carabinieri Sant'Angelo in Vado;
- Sig. Presidente Comitato Provinciale Croce Rossa Italia;
- Sig. Comandante della polizia locale associata "Alto e Medio Metauro" Urbania

IL SINDACO

VISTA la comunicazione di rinvenimento di ordigno bellico n. 17/2-2026 redatta dalla Legione Carabinieri "Marche" Stazione di Sant'Angelo in Vado in data 31 luglio 2026 con la quale si comunica il rinvenimento di un ordigno bellico di diametro cm 25 e lunghezza cm 73, su segnalazione della ditta EDILING Scrl, esecutrice dei lavori di messa in sicurezza del tratto lungo il torrente Morsina e Apsa del Comune di Sant'Angelo in Vado (prot. 8455 e 8456/2026);

DATO ATTO che dalla documentazione emerge che il sito di ritrovamento dell'ordigno è localizzato in località Spaderno – Sant'Angelo in Vado (PU), greto del torrente Morsina, adiacente la S.P.81 Piobbichese;

DATO ATTO altresì che l'area interessata è stata prontamente delimitata con nastro rosso e bianco e segnalata con appositi cartelli come da documentazione fotografica allegata alla predetta comunicazione;

VISTA la nota della Prefettura di Pesaro e Urbino inviata in data 31 luglio 2026, ns prot. n. 8459/2026, ed avente per oggetto "Richiesta bonifica territorio da ordigno bellico rinvenuto nel Comune di Sant'Angelo in Vado", con la quale, in relazione al rinvenimento di che trattasi, si invita il Sindaco ad "adottare le idonee misure ed i provvedimenti contingibili e urgenti eventualmente necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità";

VISTA la nota prot.8461/2026 con la quale il sindaco ha richiesto alla Polizia Locale di attivare un'attività di sorveglianza dell'area interessata;

DATO ATTO che all'attualità non si è in grado di conoscere con certezza le specifiche di sicurezza;

CONSIDERATO opportuno, adottare in via precauzionale e a salvaguardia dell'incolumità pubblica la presente ordinanza diretta ad evitare l'accesso inconsapevole di persone presso l'area in esame;

RITENUTO nel caso in esame, in cui le forze dell'ordine sono già allertate e coinvolte in materia, che il presente provvedimento, di carattere precauzionale, non debba essere preventivamente comunicato alla Prefettura già interessata al riguardo e che ha fornito le direttive del caso;

VISTO l'art.54 del D.lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) divieto a chiunque, fatta eccezione per le forze dell'ordine, la squadra artificieri, le unità della Croce Rossa e della Protezione Civile e la Polizia Locale, di approssimarsi, permanere e sostare nelle vicinanze dalla zona delimitata con nastro bianco-rosso e

cartelli in località Sopaderno– Comune di Sant’Angelo in Vado, greto del torrente Morsina, adiacente la S.P. 81 Piobbichese;

La violazione del divieto di cui sopra, potrà comportare a carico dei trasgressori, salve più gravi e/o concorrenti fattispecie penali od amministrative nel rispetto dell'articolo 9 della L. n.689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del Codice Penale;

- 2) all'ufficio della Polizia Locale Associata Alta Valle Del Metauro di disporre, nelle possibilità del personale a disposizione, un supporto all'azione di vigilanza del sito da parte delle forze dell'ordine anche fornendo ogni necessaria ed accessoria assistenza nella fase di bonifica;
- 3) che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sant’Angelo in vado (PU) ai sensi dell'art.8, comma n. 3, della Legge 241/1990.

la presente ordinanza è trasmessa:

- Prefettura di Pesaro Urbino;
- Sig. Questore di Pesaro e Urbino;
- Sig. Comandante Provinciale Carabinieri Urbino;
- Sig. Comandante Provinciale Carabinieri Pesaro;
- Sig. Comandante Stazione Carabinieri Sant’Angelo in Vado;
- Sig. Presidente Comitato Provinciale Croce Rossa Italia;
- Sig. Comandante della polizia locale associata “Alto e Medio Metauro” Urbania

INFORMA

che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto o in alternativa, entro centoventi giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO

(F.to Ing. Giuseppe Rossi)